



Comune di Pieve a Nievole

(Provincia di Pistoia)

Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 56/2017

Approvato con Deliberazione G.C. n. 140 del 6.12.2018

CAPO I
Principi generali

- Art. 1 - Destinazione del fondo
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 5 - Modulazione del fondo
- Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art. 7 - Suddivisione in lotti
- Art. 8 - Centrali di committenza

CAPO II
Fondo per lavori

- Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 11 - Disciplina delle modifiche del contratto in corso di validità
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III
Fondo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 14 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 15 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV
Norme comuni

- Art. 16 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Art. 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 18 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 19 - Principi in materia di valutazione
- Art. 20 - Coincidenza di funzioni
- Art. 21 - Funzioni articolate e singole
- Art. 22 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art. 23 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 24 - Liquidazione - limiti
- Art. 25 - Informazione e confronto

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

- Art. 26 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 56/2017, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Destinazione del fondo

1. L'Amministrazione, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevede una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo, all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata allo specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata, assieme ad altre quote, per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 3 Costituzione gruppo di lavoro

1. L'Ente, in relazione alla propria organizzazione, individua con apposito provvedimento del Responsabile del Settore competente allo specifico intervento, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto.

Art. 5 Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, oneri della sicurezza inclusi, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, da riconoscere per le attività indicate dalla legge.
2. Il fondo è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali.

Art. 6 Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) i lavori in amministrazione diretta;
 - b) i lavori di importo a base d'asta, inclusi oneri sicurezza, inferiore od uguale a euro 40.000,00
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo a base d'asta, inclusi oneri sicurezza, inferiore od uguale a euro 40.000,00
 - d) gli acquisti di beni e servizi espletati mediante mera adesione a Convenzione Consip o di altro soggetto aggregatore, limitatamente alla fase "predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure" di cui agli artt. 12 e 15 rispettivamente per lavori e servizi/forniture;
 - e) gli acquisti di servizi o forniture nel caso in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione (art. 113 comma 2 del D.Lg. 50/2016);
 - f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17 dello stesso.

Art. 7
Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggg).

Art. 8
Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore all' 80 % della fase "predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure" di cui agli artt. 12 e 15 rispettivamente per lavori e servizi/forniture.

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice, con specifica individuazione dei soggetti coinvolti.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente, le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II
Fondo per lavori

Art. 9
Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici, o comunque, per gli interventi di quadro economico inferiore a 100.000 Euro, nella programmazione finanziaria dell'Ente.

2. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 10
Graduazione del fondo incentivante

3. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori, viene fatto riferimento all'importo a base di gara inclusi oneri della sicurezza.

4. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Fascia di importo a base d'asta inclusi oneri sicurezza	percentuale
da euro 40.000,01 a euro 500.000,00	2,0%
da euro 500.000,01 alla soglia comunitaria per lavori	1,7%
importo superiore alla soglia comunitaria per lavori	1,5%

5. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

6. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 11
Disciplina delle modifiche del contratto in corso di validità

7. Le modificazioni del contratto conformi all'art. 106, comma 1 lettere a), b) ,c), ed e), del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive ed un utilizzo di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

8. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo come definite dall'art. 106 comma 2 lettera b) quarto periodo e commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 10, è ripartito tra i dipendenti interessati appartenenti al gruppo di lavoro.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e o amministrativi
Responsabile Unico del Procedimento	18,00%	6,00%
Programmazione della spesa (applicabile solo se trattasi di investimenti)	2,00%	1,00%
Verifica del progetto	4,00%	1,00%
Predisposizione degli atti di gara e controllo delle relative procedure	14,00%	6,00%
Direzione lavori	26,00%	8,00%
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	5,00%	2,00%
Collaudo/CRE	6,00%	1,00%
Totale	75,00%	25,00%

3. Qualora il R.U.P. o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli riportati nelle precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.
4. Le quote parti del Fondo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni, purchè non derivino da risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, vanno ad incrementare la parte del fondo di cui al comma 4 dell'art. 113.

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

Art. 14

Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto inclusi oneri della sicurezza.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

Fascia di importo a base d'asta inclusi oneri sicurezza	percentuale
da euro 40.000,01 a euro 100.000,00	2,0%
da euro 100.000,01 alla soglia comunitaria per servizi e forniture	1,7%
importo superiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture	1,5%

3. L'importo del fondo è quantificato in fase di progettazione del servizio o fornitura ed inserito nel quadro economico del costo preventivato.
4. L'ammontare del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

Art. 15

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 14, è ripartito tra i dipendenti interessati appartenenti al gruppo di lavoro.
2. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e o amministrativi
Responsabile Unico del Procedimento	21,00%	6,00%
Programmazione della spesa (applicabile solo se trattasi di investimenti)	2,00%	1,00%
predisposizione degli atti di gara e controllo delle relative procedure	18,00%	8,00%
Direzione dell'esecuzione del contratto	27,00%	9,00%
Verifica di conformità	7,00%	1,00%
Totale	75,00%	25,00%

3. Qualora il R.U.P. o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli riportati nelle precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.
4. Le quote parti del Fondo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente., purchè non derivino da risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, vanno ad incrementare la parte del fondo di cui al comma 4 dell'art. 113.

CAPO IV **Norme comuni**

Art. 16

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 17

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 107 del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lettere a) b) c) ed e), del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento rispetto al preventivato	Percentuale di riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	20%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	30%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

N.B. le penalità si sommano in caso di presenza di ritardi sui tempi e incrementi dei costi

Art. 19

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 20

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui, ove consentito dalla normativa vigente, sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 21

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. collaboratori, direttori operativi, ecc.), compete alla figura titolare dell'incarico attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione quali suoi collaboratori, e indicare, all'interno della percentuale assegnata per i collaboratori, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 22

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta dal momento del subentro, come attestato dal titolare dell'incarico oppure dal Responsabile del servizio.

Art. 23

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione della quota di incentivazione è disposta dal Responsabile del Settore preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile del Procedimento in cui vengono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. La liquidazione del fondo avverrà mediante appositi atti redatti dal Responsabile, nel seguente modo:
 - a) per le fasi propedeutiche all'affidamento e relative all'affidamento medesimo: solo ad avvenuta approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione efficace ex comma 7 dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016):
 - nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per le fasi di Programmazione della spesa, Predisposizione e controllo delle procedure di bando
 - nella misura dell'80% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto (solo per i lavori)
 - nella misura del 50% della quota complessiva corrispondente, per l'attività del R.U.P.;
 - b) per la fase esecutiva: solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo/di regolare esecuzione o di verifica di conformità):
 - nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di Direzione dei Lavori ovvero Direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - il saldo del 20% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto (solo per i lavori);
 - il saldo del 50% della quota complessiva corrispondente, per l'attività del R.U.P.;
3. Nel caso di procedure la cui fase di esecuzione sia superiore all'anno, è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

Art. 24

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 25

Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 26

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo

finanziamento sia stato previsto e sia disponibile nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.